

- 2) Se sia compatibile con la menzionata direttiva una normativa nazionale che, fondandosi sul principio di buona fede, consideri il consumatore-contraente decaduto dal proprio diritto di recesso, avendo questi regolarmente provveduto, ignorando il proprio diritto di recesso, al versamento dei relativi premi o contributi sino al momento in cui sia giunto a conoscenza della propria facoltà di recesso.

- ⁽¹⁾ Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita), GU L 360, pag. 1.
- ⁽²⁾ Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE, GU L 330, pag. 50.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 18 gennaio 2017 — Vincent Pierre Oberle

(Causa C-20/17)

(2017/C 112/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin

Parti

Richiedente e ricorrente: Vincent Pierre Oberle

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che si riferisca anche alla competenza giurisdizionale internazionale esclusiva a rilasciare, nei rispettivi Stati membri, i certificati ereditari nazionali non sostituiti dal certificato successorio europeo (v. articolo 62, paragrafo 3, del regolamento in materia di successioni) con conseguente disapplicazione, per violazione di disposizioni di diritto europeo di rango superiore, delle divergenti disposizioni legislative nazionali in materia di competenza giurisdizionale internazionale al rilascio dei certificati successori nazionali — quali, ad esempio, in Germania l'articolo 105 del Familiengesetzbuch (codice del diritto di famiglia; in prosieguo: il «FamFG»)

⁽¹⁾ GU L 201, pag. 107.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) il 18 gennaio 2017 — Catlin Europe SE/O. K. Trans Praha spol. s r. o.

(Causa C-21/17)

(2017/C 112/28)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky

Parti

Ricorrente in cassazione (convenuta): Catlin Europe SE

Attrice: O. K. Trans Praha spol. s r. o.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2006⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, debba essere interpretato nel senso che la mancata comunicazione al destinatario della facoltà di rifiutare di ricevere gli atti da notificare o comunicare — come previsto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000⁽³⁾ del Consiglio — conferisce al convenuto (il destinatario) il diritto di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

⁽¹⁾ GU 2006, L 399, pag. 1.

⁽²⁾ GU 2007, L 324, pag. 79.

⁽³⁾ GU 2000, L 160, pag. 37.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 18 gennaio 2017 — Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst/Repubblica d'Austria

(Causa C-24/17)

(2017/C 112/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft öffentlicher Dienst

Resistente: Repubblica d'Austria

Questioni pregiudiziali

1.1. Se il diritto dell'Unione, in particolare gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE⁽¹⁾, in combinato disposto con l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), debba essere interpretato nel senso che osti ad una disposizione nazionale [Or. 2] che sostituisca (con riferimento al computo dei periodi pregressi di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età) un regime retributivo discriminatorio in ragione dell'età con un nuovo regime retributivo, laddove peraltro il reinquadramento dei dipendenti già in servizio nel nuovo regime retributivo avvenga in modo tale che il nuovo regime retributivo si applichi, con efficacia retroattiva, a decorrere alla data di entrata in vigore della legge originaria, e il primo inquadramento nel nuovo regime retributivo avvenga in base alla retribuzione effettivamente versata secondo il vecchio regime retributivo per un determinato mese di reinquadramento (febbraio 2015), con conseguente mantenimento degli effetti economici derivanti dalla preesistente discriminazione in ragione dell'età.

1.2. In caso di risposta affermativa alla questione 1.1:

Se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 17 della direttiva 2000/78/CE, debba essere interpretato nel senso che i dipendenti già in servizio che risultino discriminati nel vecchio regime retributivo in ragione dell'età rispetto al computo dei periodi pregressi di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età debbano percepire un'indennità finanziaria quando tale discriminazione in ragione dell'età persista, nei suoi effetti economici, anche dopo il reinquadramento nel nuovo regime retributivo.